



COMUNE DI MILAZZO
- Città Metropolitana di Messina -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 03 /2025

L'anno 2025, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 17,00, è riunito presso l'ente, in prosecuzione di seduta, il Collegio dei Revisori nominato con delibera del Consiglio Comunale n 96 del 06.09.2024, nelle persone dei Signori:

Dott. Spinella Alfio (Presidente) e Dott. Giovanni Trovato (componente), in video collegamento il Dott. Rossano Castronovo (componente).

E' presente il Funzionario Roberto Gitto per i chiarimenti necessari.

Il Collegio è riunito per la certificazione e parere sull'ipotesi CCDI area della dirigenza, di destinazione delle risorse finanziarie alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024.

Il Collegio ha esaminato la documentazione trasmessa per pec del 22/01/2025, avente ad oggetto **"Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2024 - 2026- Richiesta di parere"**

Che comprende: la relazione illustrativa, la pre - intesa del 30/12/2024, la relazione tecnico - finanziaria, la deliberazione di G.M. n. 254 del 20/12/2024 di Costituzione della Delegazione Trattante e la determinazione di Costituzione del Fondo n. N. 3285 DEL 05/12/2024 già oggetto di parere (verbale n. 19 del 14/12/2024)

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, area della dirigenza, di destinazione delle risorse finanziarie alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 30/12/2024.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione.

Richiamati:

-L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili

con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

-L'art. 8, comma 6 del CCNL 17/12/2020 recante la seguente disciplina: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

Richiamato integralmente il precedente verbale 19 del 14/12/2024 sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dirigenti.

Vista la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2023 n. 125 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2024 – 2026.

Precisato inoltre che:

- l'art. 33 comma 2 del D.L. in data 30 aprile 2019, n. 34 e il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo del precitato art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, sono intervenuti sulle modalità di calcolo del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

-il fondo del salario accessorio del personale dirigente dell'anno 2024 costituito con Determinaz 3285/2024 risulta già adeguato al disposto di cui all'art. 33 co.2 del D.L. 34 del 30/04/2019 in base ai dati e alle informazioni in possesso alla data di costituzione del fondo;

Considerato:

- ✓ che l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
 - ✓ che ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, l'Ente Comune di Milazzo risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nonché quelli in tema di assunzioni;
 - ✓ che l'articolo 40 bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, comma 6 del CCNL 17 dicembre 2020;
 - ✓ che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
 - ✓ che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che:
- il fondo contrattuale del personale dirigente, per l'anno 2024, è stato costituito in conformità alla normativa vigente;

- la Determinazione 3285/2024 rispetta complessivamente il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico dell'anno 2024 del personale dirigente;
- che la destinazione delle risorse decentrate del personale dirigente dell'anno 2024 come disposto dall'art. 8, c. 4, CCNL 16 luglio 2024 rispetta il disposto contrattuale, di cui all'articolo 57 e all'art. 90 e 91 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";
- che il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa in oggetto è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e che gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio 2024.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Alfio Spinella

Rossano Castronovo

Giovanni Trovato

documento firmato digitalmente